

COMUNE DI MANZIANA
PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO IN ECONOMIA
DEGLI ACQUEDOTTI

EDIZIONE 2014

Approvato con Delibera Consiglio n° 6 del 20.6.2014

INDICE

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

- Art. 1 Assunzione del servizio in economia
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Costruzione della rete nel suolo pubblico
- Art. 4 Proprietà delle tubazioni
- Art. 5 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti
- Art. 6 Tipo di fornitura
- Art. 7 Interruzione del servizio di erogazione
- Art. 8 Priorità nella concessione di utenze
- Art. 9 Danni alle condotte e tubazioni in generale
- Art. 10 Variazione del regolamento
- Art. 11 Distribuzione dell'acqua

TITOLO SECONDO

Forniture per uso pubblico

- Art. 12 Definizione di impianti per uso pubblico
- Art. 13 Fontane pubbliche
- Art. 14 Bocche speciali
- Art. 15 Installazione di contatori
- Art. 16 Servizi pubblici non gestiti dal Comune
- Art. 17 Erogazione a bocca libera
- Art. 18 Modalità d'esercizio
- Art. 19 Spese di impianto
- Art. 20 Collaudo iniziale
- Art. 21 Collaudi Successivi

TITOLO TERZO

Capo 1°

Autorizzazioni per l'allaccio

- Art. 22 Forniture su strade canalizzate

- Art. 23 Forniture su strade non canalizzate
- Art. 24 Nuovi allacciamenti – Procedura
- Art. 25 Trasferimento prese
- Art. 26 Revisione allacciamenti

Capo 2°

Impianti interni

- Art. 27 Installazione delle condutture esterne
- Art. 28 Collegamenti di impianti ed apparecchi
- Art. 29 Impianti di pompaggio
- Art. 30 Serbatoi
- Art. 31 Prescrizioni e collaudi
- Art. 32 Manutenzione delle condotte
- Art. 33 Modifiche
- Art. 34 Guasti agli apparecchi
- Art. 35 Vigilanza

Capo 3°

Contatori

- Art. 36 Tipo e calibro del contatore
- Art. 37 Posizione dei contatori
- Art. 38 Contatori in fabbricati con più utenze
- Art. 39 Custodia dei contatori
- Art. 40 Verifica dei contatori a richiesta dell'utente
- Art. 41 Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

Capo 4°

Contratti di fornitura

- Art. 42 Titolarità della concessione
- Art. 43 Contratto di utenza
- Art. 43 bis Modifica intestazione contratto causa : separazione,divorzio o decesso dell'intestatario
- Art. 44 Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti
- Art. 45 Durata dei contratti di fornitura
- Art. 46 Uso dell'acqua
- Art. 47 Accertamenti dei consumi – Lettura dei contatori
- Art. 48 Tariffe – Ruoli di riscossione pagamento canoni
- Art. 48 bis Quota fissa
- Art. 48 ter Quota variabile
- Art. 48 quater Quoziente familiare
- Art. 49 Modifica utenza
- Art. 50 Risoluzioni di diritto delle concessioni
- Art. 51 Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
- Art. 52 Portata garantita
- Art. 53 Perdite, danni responsabilità
- Art. 54 Pagamento dei consumi
- Art. 55 Ripristino delle utenze

TITOLO QUARTO

Concessioni speciali temporanee

- Art. 56 Concessioni speciali temporanee
- Art. 57 Tariffa per le concessioni temporanee
- Art. 58 Concessioni speciali per cantieri edili
- Art. 59 Concessioni speciali garantite
- Art. 59 bis Particolari agevolazioni
- Art. 59 ter Norme transitorie

- Art. 60 Obblighi dell'utente – Controlli
- Art. 61 Cessazione delle utenze speciali temporanee

TITOLO QUINTO

Norme penali

- Art. 62 Prelievi abusivi
- Art. 63 Contestazione delle infrazioni
- Art. 64 Norme penali
- Art. 65 Applicazioni delle norme di diritto comune
- Art. 66 Uso di prese private in caso di necessità

TITOLO SESTO

Norme transitorie e finali

- Art. 67 Casi non previsti dal Regolamento
- Art. 68 Disposizioni precedenti
- Art. 69 Entrata in vigore

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Assunzione del servizio in economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente regolamento. L'Ufficio Tecnico Comunale assume la denominazione di "SERVIZIO ACQUEDOTTO".

Art. 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Art. 3

Costruzione della rete nel suolo pubblico

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati, di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- 1) che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- 2) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto;
- 3) che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione ed in ottemperanza alle prescrizioni ivi previste concernenti la sezione delle tubazioni da installare, nonché quelle previste nel "disciplinare per apertura cavi" allegato alla autorizzazione.
- 4) che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio Acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Art. 4

Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto, e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 5

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazioni degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà del personale dipendente e di personale esterno.

Art. 6

Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato;

Esse sono disciplinate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

Art. 7

Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato autonomo impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi o per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti il Sindaco potrà stabilire – con apposita ordinanza – l'erogazione dell'acqua ad ore o zone alterne o la sospensione temporanea.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 8

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni, le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la proprietà alle utenze domestiche.

Art. 9

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 50% per spese generali.

Art. 10

Variazioni al regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 11

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo: a) per mezzo delle fontane pubbliche; b) mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 13

Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri 100 (cento).

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 14

Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'annaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lett. B), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

L'Amministrazione comunale può concedere, agli utenti che ne facciano domanda, il prelievo dell'acqua dalle bocche, dopo aver vagliato i motivi per cui è stato richiesto e dietro un adeguato corrispettivo.

Art. 15
Installazione di contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore.

Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

Art. 16
Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione della giunta potranno essere dichiarate forniture di uso pubblico quelle relative a:

a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni quali:

-le scuole medie,

-le chiese,

-la caserma CC.,

-centri sociali,

-edifici a servizio della locale stazione FF.SS.,

-l'Università Agraria (*8 utenze a bocca libera per fontanili: 2 strada di mezza macchia, 2 bologno, 1 colonie, 1 solfatara, 1 ponte mariano 1 travertino. Tre utenze a contatore: uffici via iv novembre, rimessa via lazio casetta via poggio torre*)

-Istituti Religiosi (per servizi destinati a scopi sociali ed assistenziali purché esercitati in regime non commerciale);

b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

Con la stessa deliberazione, salvo approvazione del C.P.P., saranno disciplinati il rapporto di utenza e l'esecuzione parziale o totale della fornitura e sarà fissata la tariffa speciale.

Art. 17
Erogazione a bocca libera

Si concede una erogazione a bocca libera per le bocche di estinzione degli incendi, con i canoni previsti dalla lettera b).

Le domande per tali concessioni saranno presentate con le modalità previste per quelle di acqua potabile.

Art. 18
Modalità d'esercizio

Le bocche da presa di cui all'art. 17 sono fornite esclusivamente per il servizio di estinzione incendi. I delle singole bocche verranno sigillati dal servizio comunale preposto e solo in caso di incendio l'utente potrà rimuovere i sigilli, dandone immediata comunicazione al Comune.

Qualora fosse constatata la rimozione dei sigilli per cause diverse dall'incendio, l'utente sarà passibile di una penalità pari ad € 250,00, salvo le eventuali conseguenze di legge.

Art. 19
Spese di impianto

Le concessioni per utenze di bocche antincendio verranno rilasciate a coloro che avranno provveduto al pagamento di tutte le spese sostenute dal Comune per l' allaccio alla presa sulla conduttura stradale, nonché per la fornitura e messa in opera degli idranti.

Eventuali spese per la riparazione dei guasti o modifiche degli impianti saranno a carico del concessionario.

Art. 20
Collaudo iniziale

Prima che le bocche di presa per incendio, non automatiche, vengano piombate, l'utente potrà provarne il funzionamento.

Con tale atto il Comune è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi disfunzione possa intervenire nell'erogazione dell'acqua in caso di incendio.

Art. 21
Collaudi successivi

L'utente potrà gratuitamente collaudare il suo impianto per bocche da incendio non automatiche, una volta l'anno.

L'utente che volesse effettuare più collaudi all'anno, dovrà richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione scritta, previo versamento dei compensi stabiliti dalla tariffa.

TITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Art. 22

Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione , entro i limiti della potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso previsto dal presente regolamento.

Art. 23

Forniture su strade non canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

Gli interessati possono avverarsi della facoltà di cui al precedente art. 3.

Art. 24

Nuovi allacciamenti – Procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

La domanda, unica per ogni unità immobiliare, dovrà essere sottoscritta: dal possessore e dal proprietario o proprietari, e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio di € 160,00 comprensivo del: costo del contatore, diritti di sopralluogo, diritti d'istruttoria.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che il richiedente sia in grado di provvedere al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o fosse biologiche regolarmente autorizzate

Art. 25
Trasferimento prese

Qualora in una strada o in un suo tratto venga costruita o completata una condotta, gli utenti abitanti nella strada dovranno derivare l'acqua nei punti della nuova condotta più vicina alle loro abitazioni, abbandonando la derivazione di cui già usufruiranno.

Art. 26
Revisione allacciamenti

Il Comune ha il diritto di revisionare gli allacciamenti. Nel caso si dimostrano inadatti per deficienze o per misura o di nocimento alla distribuzione generale, il Comune ha la facoltà di eseguire la sostituzione a spese degli utenti.

CAPO SECONDO

IMPIANTI INTERNI

Art. 27

Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata, che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm, dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota da essi superiori.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanze di superfici riscaldate ne, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertare necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 28

Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di non ritorno.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dei recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 29
Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 30
Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 31
Prescrizione e collaudi

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente, che ne ha la piena responsabilità.

Il Servizio Acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 32
Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del Servizio Acquedotto.

Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterrati ed i ripristini saranno a totale carico dei proprietari. S'intende che le opere idrauliche verranno eseguite esclusivamente dal Servizio Acquedotto mentre le opere di scavo, rinterro e ripristino dovranno essere eseguite a cura e spese dei proprietari.

Art. 33
Modifiche

Il Servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento, per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico, le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguire entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso di inadempienza lo stesso Servizio Acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione, finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato della osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 34
Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto.

Art. 35
Vigilanza

Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi indipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, per le verifiche del consumo, per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacoli, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO TERZO

CONTATORI

Art. 36

Tipo e calibro del contatore

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente.

Art. 37

Posizione dei contatori

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione, stabilito in accordo con il Servizio Acquedotto.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale, a 50 cm. Da terra e la serratura dello sportello dovrà essere quella adottata dal Comune.

Il Fontaniere Comunale prima dell'allaccio dovrà verificare che i detti requisiti siano stati osservati.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di suggello di garanzia apposta dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ovè l'utente non vi provveda i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Tutte le utenze idriche debbono essere dotate di misuratore individuale, collocato sul muro frontale prospiciente vie, piazze o aree di proprietà comunali o di privati con servitù di pubblico passaggio, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile; il misuratore deve essere alloggiato in apposite nicchie munite di sportello secondo le indicazioni dell'Ufficio Comunale competente; soltanto per gli immobili siti in via A. Silvestrelli 11/17, C.so Vittorio Emanuele 150/156, via Po 23 e via Bracciano 3/5, in via transitoria e fino a disposizioni diverse impartite dall'Ufficio Comunale competente, con apposita ordinanza, è obbligatorio l'uso di un unico misuratore collocato sul muro frontale come già stabilito per tutto il condominio, nell'intesa che il misuratore individuale di ciascun condominio potrà essere collocato all'interno dello stabile per la contabilità dei consumi;

Al fine dell'applicazione della presente norma è sufficiente che venga trasmessa all'Ufficio Comunale competente una dichiarazione sottoscritta da tutti i condomini, con firme autenticate dal Funzionario Responsabile del medesimo Ufficio Comunale competente nella gestione del servizio idrico, nel cui viene indicato il nome del capo condominio ovvero dall'Amministratore, fermo restando che il Comune fatturerà i consumi con l'intestazione della bolletta a "" Condominio di via.....n°.....

Manziana n°..... codice fiscale condominio"" e che qualsiasi pagamento venga effettuato sempre a nome del condominio così come precisati.

La figura del capo condominio o dell'Amministratore ha valore ai fini della rappresentazione legale ad ogni effetto degli interessi di tutto il condominio, così che tutti gli accordi, i provvedimenti, gli oneri e-o obblighi assunti da questi hanno carattere vincolante nei confronti di tutti i condomini senza eccezione per qualsiasi motivo, titolo, causa e-o ragione. Nella dichiarazione precitata deve farsi espresso riferimento che la stessa viene resa ai sensi e per gli effetti della presente norma regolamentare. “

Art. 38

Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

Art. 39

Custodia dei contatori

I contatori devono essere allocati all'esterno degli edifici sia abitativi che commerciali.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne anche la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione degli suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento (cir. art. 62,2° comma)

Art. 40

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

1.Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche.

2. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo d'acqua viene valutato con decorrenza del triennio precedente sulla base delle risultanze di verifica del contatore, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto.
3. L'esattezza del contatore è prevista entro i limiti di tolleranza dettati dal D.M. 21 giugno 1976 (G. U. n. 216 del 17 agosto 1969) e precisamente: a deflusso e pressione normale, non risultino errate con tolleranza del 5%.
4. L'utente è tenuto a corrispondere la somma di € 25,00 per il rimborso delle spese di verifica, le quali gli verranno restituite, qualora l'errore a danno dell'utente, sia superiore a detto 5%.
5. Qualora all'atto della verifica il contatore risultasse completamente inaffidabile (*no percentuale di errore costante*) si provvederà a calcolare il consumo in base alla media dei consumi effettuati nei precedenti tre anni.

Art. 41

Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPO QUARTO

CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 42

Titolarità della concessione

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente che può essere:

1. il proprietario;
2. il titolare di diritto reale di usufrutto o abitazione;
3. l'affidatario dell'abitazione in caso di divorzio o separazione;
4. l'affittuario-locatario;

che dovrà sottoscrivere apposito contratto su modello fornito dal Comune.

In caso di affittuario-locatario il proprietario o titolare di diritto d'usufrutto dovrà sottoscrivere il nulla-osta per l'allaccio.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto

Art. 43

Contatto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere un contratto sui modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati;

a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 24 e prima della installazione dei contatori;

b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento tramite stipula di un nuovo contratto di subentro e dei relativi versamenti e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

L'ufficio Idrico Comunale, prima dell'espletamento della pratica (subingresso) di cui al precedente comma, dovrà accertarsi che non vi siano pendenze, in caso contrario, dovrà attivarsi per il recupero del credito prima della firma del contratto di sub ingresso.

Art. 43 bis

-Modifica intestazione contratto causa: separazione, divorzio o decesso dell'intestatario

In caso di separazione, divorzio o decesso del titolare, può essere modificata l'intestazione del contratto dell'utenza idrica senza oneri aggiuntivi per il subentrante residente, effettuando autocertificazione su apposito stampato a disposizione presso l'Ufficio Tributi.

In caso di decesso dell'intestatario, il subentrante residente in quel luogo, deve avere un grado di parentela diretta collaterale fino 2° grado.-

Art. 44

Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

Prima della stipula del contratto, di cui al precedente art. 43, gli interessati dovranno versare, presso la Tesoreria comunale quanto stabilito dall'articolo 24.

Art. 45

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diverse indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, facendo apposita domanda in carta semplice ed effettuando un versamento di € 8.00 per diritti di prestazioni tecniche, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, alla presa, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli, di cui al precedente comma, dovrà avere luogo entro quindici giorni dalla richiesta e, l'operazione, dovrà essere redatto un verbale dal quale dovranno essere rilevabile le letture del contatore.

L'Ufficio Idrico del Comune prima dell'espletamento delle pratiche, della domanda di cui al comma 2, dovrà accertarsi che non vi siano pendenze, in caso contrario, dovrà attivarsi per il recupero del credito, prima della disdetta.

Art. 46

Uso dell'acqua

L'utente non può utilizzare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso Ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere fatta per iscritto.

Art. 47

Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore, che potrà essere effettuata una o due volte l'anno, di norma in primavera ed in autunno, secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del Servizio Acquedotto.

Il calcolo del consumo andrà conteggiato da lettura a lettura e sarà rapportato al numero dei giorni intercorsi da una lettura all'altra.

In via straordinaria l'Amministrazione comunale può predisporre letture in altri periodi.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Art. 48

Tariffe – Ruoli di riscossione – Pagamento canoni

“Il canone di pagamento sarà composto di due parti, una quota fissa e una quota variabile.

1. La quota fissa, 2,788 € annui sarà moltiplicata per nove, per i cittadini residenti l'aumento sarà soltanto di tre volte (delibera CIPE n° 52 del 4.4.2001 punto 1.3, circolare Ministero Attività Produttive n° 3559 del 13.5.2003 punto 1.5).

2. La quota variabile per le utenze domestiche potrà essere suddivisa fino a cinque fasce di consumo, 1) agevolato, 2) base, 3) eccedenza 1, 4) eccedenza 2, 5) eccedenza 3, per le utenze commerciali e pubblici esercizi potrà essere suddivisa fino a quattro fasce di consumo, 1) base, 2) eccedenza 1, 3) eccedenza 2, 4) eccedenza 3, per altri tipi d'utenza potrà essere adottata anche una fascia unica.

La riscossione avrà luogo a mezzo di ruoli con le procedure di cui alla legge 14.4.1910 n° 639 o potrà essere effettuata autonomamente mediante anche di servizi esterni.

Con lo stesso avviso-fattura di pagamento potranno essere rimosse anche le acque reflue.

Ad ogni avviso/fattura di pagamento verrà applicata un compenso fisso di € 2.58 quale rimborso spese per stampati e spedizioni.

Il pagamento del canone verrà effettuato una o due volte l'anno a secondo il numero delle letture che verranno effettuate”.

Art. 48 bis

Quota fissa

1. La quota fissa sarà versata per intero indipendentemente dal periodo dell'allaccio o distacco dell'utenza e il suo pagamento sarà ancorato al pagamento della quota variabile, una o due volte l'anno.

2. Per la sua applicazione verrà cristallizzata la situazione anagrafica al 1° gennaio di ciascun anno d'imposizione.

3. Se un 'utente residente ha più utenze potrà avere la quota fissa agevolata (8.366 € tre volte la quota) soltanto sul l'utenza che serve l'abitazione principale, quella dove ha la residenza anagrafica.

Art. 48 ter

Quota variabile

1. Le tariffe, le fasce e i vari tipi d'utenza della quota variabile sono determinate dalla Giunta Comunale.

2. In sede di prima applicazione le suddette quote e tariffe come previste dal presente articolo e dal precedente articolo 48 bis risultano determinate come da allegato alla presente deliberazione.

Art.48 quater
Quoziente familiare

1. Per i nuclei familiari di cittadini residenti è prevista una dotazione d'acqua potabile proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare iscritti in anagrafe. Ovvero maggiore sarà il numero dei componenti della famiglia e maggiore sarà la dotazione d'acqua assegnata nell'ambito della stessa fascia d'appartenenza.

2. Le tariffe di cui al comma precedente si applicheranno per le utenze domestiche sulla quota variabile.

3. La situazione familiare sarà quella fotografata il primo gennaio dell'anno d'imposizione.

4. Per le utenze domestiche dei cittadini non residenti i calcoli verranno effettuati sulla base di una famiglia composta da un unico componente.

Le presenti modifiche entreranno in vigore a partire dalla prima lettura dell'anno 2014.

(articolo temporaneamente sospeso delibera consiglio n..... del 20.6.2014)-

Art. 49
Modifica utenza

Chi chiede una modifica dell'utenza esistente è tenuto a versare, in contanti, a titolo di diritti d'istruttoria, una somma secondo i seguenti importi:

1. per subentro o voltura € 50,00;

2. per cambio di destinazione d'uso € 20,00

E' gratuito il subentro dove esiste vincolo di parentela in linea diretta o collaterale fino al primo grado.

In caso di: separazione, divorzio o decesso dell'intestatario, vedere art. 43 bis.

Art. 50
Risoluzione di diritto della concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 51
Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare, egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 52
Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato al regime di portata della condotta.

Art. 53 Perdite, Danni, Responsabilità

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.
2. Nessun abbuono dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
3. Nella situazione di cui al comma precedente, qualora si accerti la buona fede e l'imprevedibilità della causa che ha prodotto la dispersione, limitatamente alla rete di distribuzione, e non agli sbocchi, in base alle risultanze del verbale di sopralluogo del fontaniere comunale, il responsabile del procedimento, dietro richiesta dell'interessato, può concedere, previa comunicazione mediante informativa alla Giunta comunale, una riduzione pari al 50% dell'importo da pagare.
4. La riduzione verrà concessa quando il consumo del periodo interessato dalla perdita è superiore al 20% della media degli importi fatturati negli ultimi tre anni (sei campagne lettura se semestrali) e calcolato sulla parte eccedente la media degli ultimi tre anni maggiorata del 20%.
5. Laddove non è possibile calcolare la media dei tre anni precedenti la riduzione massima da concedere scende al 40%.
6. Qualora il responsabile del servizio accerti, con le stesse modalità di cui al comma 3, che l'acqua fuoriuscita non ha interessato la rete fognaria comunale, il nuovo canone sulle acque reflue sarà calcolato con le stesse modalità del canone idrico.
7. Qualora la somma da versare, già ridotta di cui ai commi precedenti, sia superiore a € 2.500,00, la parte eccedente di tale cifra verrà ulteriormente ridotta del 50%.
8. Qualora la perdita sia a cavallo di due letture la riduzione sarà calcolata anche per la fatturazione successiva.
9. L'importo del consumo così calcolato dovrà essere pagato in un'unica soluzione. Su richiesta potrà essere rateizzato con applicazione degli interessi legali, secondo il seguente schema:
 1. fino a 1.000,00 € 6 rate;
 2. oltre 12 rate.
10. Il beneficiario della riduzione dovrà vigilare sul buon funzionamento dell'impianto idrico e non potrà usufruire delle riduzioni previste dal presente articolo per il successivo triennio dalla data della determina di concessione.
11. Ai fini del sopralluogo l'utente è tenuto a corrispondere a fondo perduto la somma di € 25,00 quali diritti di sopralluogo.
12. Su richiesta del beneficiario, nel caso in cui lo stesso, abbia un reddito inferiore all'importo ISEE stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, saranno effettuate ulteriori riduzioni e l'importo finale da versare sarà pari all'importo scaturito dalla media dei pagamenti dei consumi degli ultimi tre anni. Qualora non sia possibile fare riferimento ad una durata temporale pari al triennio precedente, il richiedente sarà tenuto a corrispondere un importo pari alla spesa media sostenuta in via generale per i consumi appartenenti alla categoria di riferimento.

Art. 54
Pagamento dei consumi

Le liquidazioni dei consumi e delle presentazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette emesse dal Comune con la indicazione delle scadenze e delle modalità di pagamento.

In caso di inadempienza nei pagamenti, il Comune potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti, a norma di legge senza che l'utente possa pretendere il risarcimento di danni derivati dalla sospensione della erogazione, l'Amministrazione provvederà ad invitare il titolare della concessione ad effettuare il pagamento entro quindici giorni dalla relativa comunicazione.

Nel caso in cui l'ufficio accerti che c'è stato un errore sul rilievo della lettura o durante le fasi della meccanizzazione del ruolo, che comporti un vantaggio o svantaggio dell'utente, può provvedere autonomamente al ricalcolo degli addebiti.

“In casi particolari dietro richiesta motiva, il Responsabile dell'Ufficio Tributi potrà concedere una rateizzazione del debito maturato in più soluzioni m i 24 rate, aumentate dal tasso d'interesse legale.”

Art. 55
Ripristino delle utenze

1. In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte del Servizio.
2. Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 44 essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.
3. “Per il ripristino successivo alla interruzione dell'erogazione dell'acqua per morosità, dovrà effettuare i pagamenti di cui ai comma precedenti, ossia le spese di distacco e quelle di un nuovo contratto.”

TITOLO QUARTO

CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEA

Art. 56

Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni;

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno essere sempre rispettate tutte le norme del presente regolamento.

Tali concessioni, sono affidate per periodi non inferiori ad un mese e non superiori a sei mesi.

Il pagamento di tale erogazione sarà preventivamente stabilito in base alla tariffa come da art. 48, 48 bis e 48 ter..

Art. 57

Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee dovrà essere corrisposto un diritto di allaccio come da art. 24.

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Art. 58

Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati, ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della concessione edilizia o della autorizzazione e la sua scadenza.

L'utenza avrà la stessa durata della concessione o autorizzazione edilizia, salvo proroga.

Art. 59
Concessioni speciali gratuite

In via straordinaria, dietro parere espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, si potranno concedere condizioni particolari di pagamento od esonero totale relativamente alle prime due fasce di tariffa di cui all'art 48 punto 2 (fascia agevolata e fascia base) per un certo numero di anni, ad utenti che abbiano reso particolari servizi al Comune o che abbiano permesso la realizzazione di opere pubbliche a vantaggio della popolazione.”

Art. 59 bis
Particolari agevolazioni

1 Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, a fronte di una specifica richiesta, può concedere una riduzione del 50% dell'importo relativo alla tariffa di consumo fasce 3, 4, 5 di cui all'art.48 punto 2 agli utenti che ospitano abitualmente un componente della famiglia portatore di grave handicap così come definito dall'art.3 legge 104/1992 e successive mod. e integrazioni. .

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, a fronte di una specifica richiesta e del parere espresso dal Responsabile dei servizi sociali del Comune, può concedere una riduzione sul pagamento del canone relativo alle tariffe di consumo fasce 1 e 2 di cui all'art 48 punto 2, al 100% dell'importo a favore degli utenti che dimostrano dietro presentazione di atti e documenti di versare in condizioni d'indigenza.

3. Ai casi di cui al punto 2 non sarà concesso alcun abbuono per i consumi che eccederanno nelle fasce 3, 4, 5 di cui all'art. 48 punto 2.”

Art. 59 ter
Norme transitorie

- a) Tutte le agevolazioni in essere riguardati in vecchio art. 59 verranno automaticamente uniformate al dettato dell'art. 59.
- b) Tutte le agevolazioni in essere riguardati in vecchio art. 59 verranno automaticamente uniformate al dettato dell'art. 59 bis.”
- c) In deroga al comma 10 dell'art. 53, saranno smaltite tutte le richieste in giacenza all'entrata in vigore della presente modifica al regolamento (26.3.2013).

Art. 60
Obblighi dell'utente – controlli

E' fatto obbligo ai titolari delle concessioni speciali temporanee di segnalare, all'ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto, al fine di integrare il deposito costituito. Il Servizio Acquedotto potrà, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

Art. 61
Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino rimozione dei contatori.

TITOLO QUINTO

NORME PENALI

Art. 62 Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione usufruendo di una utenza disdetta oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quando vengano tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca, sarà applicata una penale variabile da € 500,00 a € 2.000,00.

Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile da € 200,00 a € 500,00.

In ogni caso, oltre alla penale, dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal Servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 63 Contestazione delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del Servizio Acquedotto che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale. Ogni infrazione dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 64 Norme penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento fatta eccezione di quelle di cui al precedente art. 62, sono così disciplinate:

- dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n 383, come modificato con l'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530;
- dall'art. 41 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte;

- dall'art. 650 del Codice Penale;

- dall'art. 17 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16 giugno 1931, numero 773, salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse all'Amministrazione comunale.

Art. 65

Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 66

Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratto dal consumo totale effettuato dall'utente.

TITOLO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 67

Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Municipale, caso per caso.

Avverso la decisione della Giunta Municipale è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

Art. 68

Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 69

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio unitamente al provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo.

Della sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.

